



Circolare Speciale **54/2022** Straordinaria

pagine: 9

Decreto Semplificazioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21.06.2022, n. 143 il [D.L. 21.06.2022 n. 73](#), contenente “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, in vigore dal 22.06.2022.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.

SEMPLIFICAZIONI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori

Art. 1

- Il controllo dei repertori è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio.
- I funzionari autorizzati alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio **entro 30 giorni** dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.
- Per l'omessa presentazione del repertorio, a seguito di richiesta dell'Agenzia delle Entrate, i pubblici ufficiali sono puniti con la **sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57**.

Dematerializzazione scheda scelta di destinazione 8, 5 e 2 per mille

Art. 2

- I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15.01 di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
 - a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
 - b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
 - c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i **dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef**, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, entro:
 1. il 15.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05;
 2. il 29.06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06;
 3. il 23.07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07;
 4. il 15.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08;
 5. il 30.09 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30.09;
 - d) comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica, entro i termini previsti, il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16, c. 4-bis D.Mef 31.05.1999, n. 164;
 - e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di presentazione.
- Le disposizioni si applicano a partire dalle **dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 22.06.2022**.

Liquidazioni periodiche Iva (Lipe)

Art. 3, c. 1

- Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al **2° trimestre** deve essere effettuata **entro il 30.09 di ciascun anno** (anziché entro il 16.09).

Invio elenchi Intrastat

Art. 3, c. 2

- Gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie sono presentati **entro il mese successivo al periodo di riferimento** (anziché entro il giorno 25 del mese successivo).

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Art. 3, cc. 4, 5

- Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
 - a) per il **1° trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento (30.09), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse **nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro** (anziché 250 euro);
 - b) per il **1° e 2° trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento (30.11), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse **nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro** (anziché 250 euro).
- Tali disposizioni si applicano alle **fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023**.

Imposta di soggiorno

Art. 3, c. 6

- Il termine del 30.06.2022 previsto per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è **differito al 30.09.2022**.

Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione

Art. 4

- L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto nel Comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa.
- Quando concorrono particolari circostanze, l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un Comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
- Competente all'esercizio delle facoltà indicate è la **Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate** a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa **Regione o in altra regione**.

Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

Art. 5

- I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, **ai chiamati all'eredità, come indicati nella dichiarazione di successione** dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
- Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione.

Dichiarazione dei redditi precompilata

Art. 6

- Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, **ovvero anche mediante CAF o professionista, senza modifiche**, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
- Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, **con modifiche**, mediante CAF o professionista, il **controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie** che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
- **Solo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche**, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.
- Le disposizioni si applicano a partire **dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data del 22.06.2022** (quindi, in relazione all'anno d'imposta 2022, in sede di dichiarazione dei redditi 2023).

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Validità dell'attestazione per contratti di locazione a canone concordato

Art. 7

- L'attestazione per il contratto a canone concordato può essere fatta valere **per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio**, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Derivazione rafforzata per micro imprese e disposizioni per errori contabili

Art. 8

- Il principio della derivazione rafforzata **si applica alle micro imprese (art. 2435-ter c.c.) che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria**. Pertanto, la derivazione rafforzata si applicherà a tutte le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e a quelle che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile, ad esclusione delle micro imprese che non optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
- I criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (art. 2, c. 8 Dpr 322/1998).
- Le disposizioni si applicano a partire **dal periodo d'imposta in corso al 22.06.2022** (a decorrere dal 2022).

Abrogazione disciplina società in perdita sistematica

Art. 9, c. 1

- È abrogata, a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2022**, la disciplina delle società in perdita sistematica, che applica una maggiorazione Ires alle società di comodo, ossia che riportano perdite per 5 esercizi consecutivi o perdite per 4 periodi e nel 5° un reddito inferiore a quello minimo.

Abrogazione Robin tax attività petrolifere

Art. 9, c. 2

- A decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020** (quindi dal 2021) è abrogata l'addizione Ires 4% a carico delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Determinazione della base imponibile Irap

Art. 10

- Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 11, c. 4-octies D.Lgs. 446/1997, ai fini della determinazione della base imponibile Irap è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. In sostanza, la nuova formulazione semplifica l'aspetto formale della disciplina, ribadendo in modo diverso il medesimo principio (sostituendo le deduzioni parziali dei costi di lavoro a tempo indeterminato con una deduzione integrale, che di fatto coincide con la somma delle precedenti deduzioni frazionate).
- La deduzione è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni **lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta**, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
- La deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro è ammessa in relazione ai **soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**.
- **È soppressa la deduzione pari a 7.500 euro**, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
- È soppressa la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
- Le deduzioni in relazione alle spese per apprendisti, disabili e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro sono ammesse in relazione ai **soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**.
- La deduzione dalla base imponibile, pari a 1.850 euro, spettante ai soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400.000 euro, compete per ogni lavoratore dipendente **diverso da quelli a tempo indeterminato**, impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5.
- È abrogata, per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, la possibilità di dedurre il costo di tale personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.
- Per ciascun dipendente, l'importo delle deduzioni ammesse dall'art. 11, cc. 1 e 4-bis.1 D.Lgs. 446/1997 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa

Art. 11

- È prorogato dal 31.01 alla **fine del mese di febbraio** il termine entro cui i provvedimenti di approvazione dei modelli di **dichiarazione dei redditi e Irap** da utilizzare per all'anno precedente devono essere pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
- I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta (**modello 770**) e i **modelli di dichiarazione 730** sono emanati **entro il mese di febbraio** (anziché 15.01) dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
- I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate **entro il mese di febbraio** (anziché il 15.02).

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Modifica della disciplina in materia di esterometro

Artt. 12, 13

- I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché **di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies Dpr 6337/1972.
- La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro **la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**.
- Con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 1.07.2022**, i dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. Con riferimento alle medesime operazioni:
 - a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
 - b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
- Decorre **dal 1.07.2022** (anziché dal 1.01.2022) la misura sanzionatoria per **omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere** di cui all'art. 11, c. 2-quater, 3° periodo, D.Lgs. 471/1997.

Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

Art. 14

- Il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso è fissato in **30 giorni** (anziché entro 20 giorni) dalla data dell'atto o se precedente dall'inizio del contratto.

Ampliamento servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo

Art. 15

- Le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo possono essere estese, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al Dpr 642/1972.

ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari

Art. 16

- Gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e gli operatori non finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'art. 1, c. 2, lett. s) D.L. 167/1990 (assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi) sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di **importo pari o superiore a 5.000 euro** (anziché 15.000 euro), limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.
- Le disposizioni si applicano a partire **dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021**.

Esenzione Iva prestazioni sanitarie

Art. 17

- Si applica l'esenzione Iva alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto. **L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso** da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, **quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.**
- Si applica l'aliquota ridotta del 10%: alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive; alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti; **prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti** da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, **e da case di cura non convenzionate; alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.**

Adeguamento aliquote dell'addizionale comunale ai nuovi scaglioni Irpef

Art. 20

- Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'Irpef con i nuovi scaglioni dell'Irpef è **differito al 31.07.2022** il termine del 31.03.2022, in capo ai Comuni, per modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
- Per i Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera nel rispetto del termine o non la trasmettono entro il termine stabilito per l'anno 2022, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'Irpef e delle prime 4 aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Proroga del meccanismo di inversione contabile

Art. 22

- È prorogata dal 30.06.2022 fino al **31.12.2026** l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile relativamente alle seguenti operazioni:
 - **cessioni di telefoni cellulari** [art. 17, c. 6, lett. b) Dpr 633/1972];
 - **cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop**, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale [art. 17, c. 6, lett. c) Dpr 633/1972];
 - trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra [art. 17, c. 6, lett. d-bis) Dpr 633/1972];
 - trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica [art. 17, c. 6, lett. d-ter) Dpr 633/1972];
 - cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, lett. a) Dpr 633/1972 [art. 17, c. 6, lett. d-quater) Dpr 633/1972].

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci

Art. 23, c. 1

- Il credito d'imposta del 20% dei costi sostenuti dal 1.06.2021 al 31.12.2030 (art. 31 D.L. 73/2021) spetta alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci **non più necessariamente nuovi**, inclusi i vaccini.
- Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 2 D.Mise 26.05.2020.

Certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione

Art. 23, cc. 2-5

- Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline del credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 1, cc. 200, 201 e 202 L. 160/2019), le imprese **possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare** ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
- Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.
- La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
- Con decreto sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
- Ferme restando le previste attività di controllo, la **certificazione esplica effetti vincolanti** nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difforni da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
- La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)

Art. 24

- Sono **estese anche al 2022** le disposizioni transitorie in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 dall'art. 148 D.L. 34/2020. Si tratta della possibilità di individuare ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale e della proroga dei termini per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono rispettivamente al 31.03 e al 30.04 dell'anno successivo a quello di applicazione.
- Per il **periodo di imposta in corso al 31.12.2021** si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici **per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020**.
- Per il **periodo di imposta in corso al 31.12.2022** si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici **per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021**.
- Gli indici sono approvati con decreto entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Proroga termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale

Art. 35, cc. 1, 2

- Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10, c. 1, 2° periodo D.M. 31.05.2017 n. 115, in scadenza:
 - a) dal **22.06.2022 al 31.12.2022, sono prorogati al 30.06.2023;**
 - b) dal **1.01.2023 al 30.06.2023, sono prorogati al 31.12.2023.**
- La proroga si applica alla **registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato**, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».
- È prorogato dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine entro il quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione Imu per il 2021

Art. 35, c. 4

- Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu **relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31.12.2022.**

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti pubblici

Art. 36, c. 1

- Ai fini dell'erogazione dell'**indennità una tantum di 200 euro** (art. 31, c. 1 D.L. 50/2022), limitatamente ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'Economia, l'individuazione dei beneficiari **avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'Economia e l'Inps** nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni **non sono tenuti a rendere la dichiarazione** del possesso dei requisiti ai fini del riconoscimento del bonus.

Assegno unico e universale per figli a carico con disabilità

Art. 38

- Per i nuclei familiari orfanili, l'assegno unico è riconosciuto per **ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave.**
- L'importo di 175 euro per ciascun figlio minore, previsto dall'art. 4, c. 1 D.Lgs. 230/2021, è **esteso, limitatamente all'anno 2022, per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.**
- La maggiorazione di 105, 95 e 85 euro mensili per ciascun figlio con disabilità minore, prevista dall'art. 4, c. 4 D.Lgs. 230/2021, è **estesa, limitatamente all'anno 2022, fino al compimento del 21° anno di età.**
- Per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, di cui all'art. 5 D.Lgs. 230/2021, **sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.**
- Le disposizioni hanno effetto **con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.**
- **Decorrono dal 1.01.2023** le maggiorazioni di 80 euro e di 85 euro previste dall'art. 4, cc. 5 e 6 D.Lgs. 230/2021, rispettivamente per ciascun figlio con disabilità maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, e per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni.

Termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto

Art. 40

- Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico effettuate entro il 31.12.2022, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione **sono fissati in 270 giorni** (anziché 180), anche in deroga alle disposizioni vigenti che prevedono termini inferiori.

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO

Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

Art. 42

- Per le domande presentate in relazione al Dpcm 21.12.2021, adottato per il 2021, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato **nel termine di 30 giorni dal 22.06.2022**.
- Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, c. 6 D.Lgs. 286/1998.
- Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
- Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui alla presente disposizione, è **rilasciato entro 20 giorni** dalla data di presentazione della domanda.
- A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione **convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno**. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'art. 5-bis, c. 1 D.Lgs. 286/1998.
- Per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 286/1998 e al Dpr 394/1999.
- Le disposizioni si applicano anche in relazione alle procedure disciplinate dal Dpcm **da emanarsi per il 2022**. Per tali procedure, il termine di 30 giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda.
- Le disposizioni si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al Dpcm adottato per il 2021, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1.05.2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) **essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;**
 - b) **aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data**, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
- Il datore di lavoro, **dopo il rilascio del nulla osta, può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni**, che sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

Esclusioni dalla procedura semplificata del nulla osta

Art. 43

- Non sono ammessi alle procedure semplificate di rilascio del nulla osta al lavoro i cittadini stranieri:
 - a) nei confronti dei quali **sia emesso un provvedimento di espulsione;**
 - b) che siano **segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;**
 - c) che siano **condannati, anche con sentenza non definitiva**, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
 - d) che comunque **siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza** dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p..
- Non sono comunque ammessi alle procedure semplificate cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data del 22.06.2022, sia stato emesso un provvedimento di espulsione o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 10-bis D.Lgs. 286/1998.
- **Dal 22.06.2022** e fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione delle procedure semplificate, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998.
- La sospensione cessa, comunque, in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro 90 giorni dal 22.06.2022 non sia rilasciato il nulla osta.
- Nel periodo di sospensione, il cittadino straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti ai precedenti punti.
- Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998.

Decreto Semplificazioni

Semplificazione delle verifiche dei requisiti e della congruità

Art. 44

- In relazione agli ingressi previsti dai Dpcm per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di è demandata, in via esclusiva, ai Consulenti del Lavoro e alle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
- Le verifiche di congruità tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche, è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
- Per le domande già proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
- Le disposizioni non trovano applicazione con riferimento alle domande dell'annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche sono già state effettuate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In tale ultimo caso, i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualità 2021 e 2022, l'applicazione dell'art. 30-bis, c. 8, ultimo periodo Dpr 394/1999.
- L'asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1-ter D.Lgs. 286/1998.
- In relazione agli ingressi di cui alla presente disposizione resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure.

DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in vigore

Art. 47

- Il decreto è in vigore dal **22.06.2022**.